



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Allegato 1 al Decreto n. 1711DecA/37 del 22.07.2016

DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 9.1 - "COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI"

1. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 5.000.000,00

2. INTENSITA' E MASSIMALI DI FINANZIAMENTO

Il sostegno non può superare il 10% della produzione commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento ed è decrescente.

L'aiuto è concesso sotto forma di rimborso forfettario e non può superare l'importo annuo di € 100.000,00.

Verrà adottata la seguente progressività decrescente:

- 1° anno: 10%
- 2° anno: 8%
- 3° anno: 6%
- 4° anno: 4%
- 5° anno: 2%

Il sostegno è pertanto calcolato applicando le predette percentuali al valore della produzione annuale commercializzata dall'organizzazione dei produttori, nell'anno di riferimento e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Nel primo anno, qualora il valore della produzione commercializzata risulti dal bilancio d'esercizio, il tasso forfettario si applica al valore della produzione commercializzata dell'anno precedente la domanda di sostegno. Nel caso in cui tale dato non sia disponibile, il sostegno è calcolato sul valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'organizzazione. Nel settore forestale, tale calcolo è effettuato in base alla produzione media commercializzata dai soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Per le annualità successive alla prima, ai fini del calcolo del sostegno totale quinquennale in fase di approvazione del programma pluriennale, sarà considerato quanto richiesto nei limiti del massimale previsto di 100.000,00 euro per ciascun anno, salvo successive obbligatorie rimodulazioni.

3. PIANO AZIENDALE

Per beneficiare dell'aiuto l'OP deve presentare un piano aziendale, sottoscritto dal rappresentante legale, di durata massimo quinquennale e minimo triennale.

La prima annualità del piano aziendale corrisponde all'annualità successiva alla presentazione della domanda di sostegno.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'assessore

Per le OP riconosciute nel 2014 il piano aziendale può avere una durata massimo triennale in quanto il quinquennio successivo al riconoscimento si conclude nel 2019.

Per le OP riconosciute nel 2015 il piano aziendale può avere una durata massimo quadriennale in quanto il quinquennio successivo al riconoscimento si conclude nel 2020.

Per le OP che presentano domanda di sostegno entro il 15 ottobre 2019 (ultima data utile) il piano aziendale può avere durata massima triennale.

4. INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI

Trattandosi di un aiuto a tasso forfettario per la costituzione della organizzazione di produttori, la determinazione dell'importo dell'aiuto avviene con l'applicazione del tasso forfettario previsto al valore della produzione commercializzata (art. 67.5 del Reg.to UE 1303/2013 e art.27 del Reg.to UE n. 1305/2013), pertanto il pagamento non avviene su presentazione di documenti contabili (art. 60 del Reg.to 1305/2013). Ne consegue che non si prevede la rendicontazione dell'aiuto, ma la verifica che l'OP abbia raggiunto gli obiettivi previsti dal piano aziendale tramite la realizzazione delle attività in esso indicate.

Le OP non devono godere di altri finanziamenti analoghi a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari. Le nuove OP nel settore ortofrutticolo possono beneficiare del sostegno qualora non beneficino del sostegno nell'ambito dell'OCM (Reg. to UE n. 1308/2013).

5. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La presente misura prevede l'adozione del "procedimento a graduatoria" in cui le domande di sostegno sono selezionate mediante valutazione comparata nell'ambito di specifica graduatoria.

6. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno pluriennale deve essere compilata e trasmessa per via telematica, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno e non oltre il 15 ottobre 2019.

La dematerializzazione del bando prevede la sottoscrizione della domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Controlli amministrativi: I controlli amministrativi sulle domande di sostegno comprendono la verifica dei seguenti elementi:

- a) l'ammissibilità del beneficiario;
- b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- c) per la Misura 9, in quanto trattasi di aiuto forfettario concesso ai sensi dell'art. 67.5/d del Reg.to UE 1303/2013 e dell'artt. 27 e 60 del Reg.to UE n. 1305/2013: - verifica della coerenza degli obiettivi previsti nel piano aziendale con gli obiettivi della misura e coerenza degli interventi proposti con le attività ammissibili; - verifica che l'importo richiesto rispetti l'importo annuo massimo di 100.000,00 euro;
- d) il rispetto dei criteri di selezione: nell'applicazione di tali criteri ai fini della verifica del grado di aggregazione dei comparti, i valori da prendere in considerazione sono, a livello regionale, il valore della produzione di ogni singolo comparto risultante dai dati ISTAT, e a livello di OP riconosciute, il valore della produzione commercializzata risultante dai verbali di controllo dell'Agenzia Argea relativi alla verifica sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento effettuata nell'ultimo triennio.

Entro il 15 dicembre di ogni anno è completata l'istruttoria delle domande di sostegno e pubblicata la graduatoria unica regionale con indicazione dei beneficiari, ammessi a contributo e delle OP escluse.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'assessore

Entro il 31 dicembre di ogni anno, previa verifica dell'avvenuto riconoscimento di OP, per ciascuna istanza inserita nella graduatoria unica regionale, si procede all'adozione dei relativi provvedimenti di concessione e approvazione dell'intero programma pluriennale per un importo massimo di € 500.000,00.

Annualità successive: entro il 30 settembre di ogni anno, l'OP deve comunicare il valore della produzione commercializzata nell'anno precedente, allegando l'ultimo bilancio d'esercizio approvato, al fine dell'applicazione del tasso di intensità previsto per l'annualità di riferimento e la conseguente rimodulazione del sostegno per l'anno successivo.

L'Agenzia Argea, per i programmi pluriennali già approvati, provvederà quindi entro il 31 dicembre di ogni anno, all'adozione dell'atto di rimodulazione del sostegno concesso per l'anno successivo, aggiornando l'atto di concessione.

L'importo rimodulato non potrà essere superiore a quanto richiesto in domanda di sostegno.

7.PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO ANNUALE

Per richiedere l'erogazione del sostegno relativo a ciascuna annualità, il beneficiario, entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'annualità di realizzazione del piano aziendale, deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Alla domanda di sostegno per l'approvazione del piano aziendale pluriennale seguiranno quindi tante domande di pagamento quante sono le annualità del piano aziendale.

Controlli sulla domanda di pagamento annuale:

I pagamenti annuali sono subordinati alla presentazione di un rapporto sullo stato di avanzamento del piano aziendale, contenente la descrizione puntuale delle attività realizzate rispetto al calendario previsionale definito nel piano.

Ogni anno, in relazione alla domanda di pagamento, tramite controlli amministrativi e in situ delle attività realizzate, l'Agenzia Argea verifica la conformità delle attività realizzate e completate nell'annualità di riferimento con le attività previste nel piano aziendale e approvate per la medesima annualità e calcola il grado di realizzazione annuale del piano aziendale necessario allo scopo di valutare, alla fine del periodo pluriennale prescelto, il grado di raggiungimento percentuale degli obiettivi e applicare le eventuali sanzioni e riduzioni.

In sede di controllo annuale della singola domanda di pagamento, l'importo del relativo aiuto annuo non verrà erogato nel caso in cui nessuna attività prevista sia stata realizzata.

Il versamento dell'ultima rata è condizionato invece alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale nel suo complesso

Al fine di consentire il controllo della corretta realizzazione del piano, il beneficiario, anche se esentato dall'obbligo di rendicontare l'aiuto richiesto, è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel piano aziendale.

In ogni caso le spese relative alle attività inserite nel piano aziendale devono essere realizzate nel rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria.

8.VARIANTI

Trattandosi di piano aziendale pluriennale sono ammissibili varianti per l'anno successivo, purché preventivamente richieste e autorizzate e coerenti con gli obiettivi della misura e dell'OP.

Si può modificare, quindi, la tipologia di attività da realizzare, fermo restando il numero delle attività approvato in sede di concessione del sostegno considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'assessore

La modifica non sostanziale invece va motivata in sede di relazione finale, ma non comunicata e preventivamente autorizzata.

9.PROROGHE

Il beneficiario può richiedere una proroga motivata fino ad un massimo di due mesi oltre la scadenza prefissata per la chiusura dell'operazione e la presentazione della domanda di pagamento.

10. REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il sostegno è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o gli altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, e altri requisiti e norme obbligatori. Qualora sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Impegno di realizzazione del piano aziendale.

Il grado di realizzazione del piano aziendale e di raggiungimento degli obiettivi previsti è verificato sulla base del numero in percentuale di attività realizzate in media nell'intero periodo pluriennale rispetto al totale previsto e autorizzato in sede di concessione dell'aiuto.

Le riduzioni e sanzioni si applicano alla fine del periodo pluriennale prescelto, prima del versamento dell'ultima rata, in sede di valutazione finale del grado di realizzazione del piano aziendale e di raggiungimento degli obiettivi salvo il caso in cui l'Agenzia Argea Sardegna verifichi in sede di presentazione di domanda annuale di pagamento che il livello di attività realizzate in un anno è pari a zero. In tal caso l'aiuto non viene erogato, viene revocato integralmente e recuperate le annualità precedenti già pagate ai sensi dell'art. 35.4 del Reg. to UE 640/2014, salve cause di forza maggiore.

Il D.M. 8 febbraio 2014 n. 3536 che disciplina le riduzioni e le esclusioni per mancato rispetto di impegni prevede che la percentuale di riduzione sia determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna infrazione relativa agli impegni.

Come consentito dal Reg. 640/2014 (Considerato 31) - le sanzioni amministrative devono tener conto della peculiarità delle Misure pertanto, in base alle caratteristiche della Misura 9, i tre criteri di gravità, entità e durata si considerano strettamente correlati e interdipendenti l'uno dall'altro.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'assessore

Livello di infrazione dell'impegno di "Realizzazione del piano aziendale e raggiungimento degli obiettivi"	Gravità/Entità/Durata
Basso (1)	L'inadempienza ha un livello basso di gravità/entità/durata quando il numero in percentuale delle attività realizzate in media alla fine del periodo pluriennale previsto nel piano aziendale è compreso fra l'80% e il 95%.
Medio (3)	L'inadempienza ha un livello medio di gravità/entità/durata quando il numero in percentuale delle attività realizzate in media alla fine del periodo pluriennale previsto nel piano aziendale è uguale o maggiore al 60% e inferiore all'80%.
Alto (5)	L'inadempienza ha un livello alto di gravità/entità/durata quando il numero in percentuale delle attività realizzate in media alla fine del periodo pluriennale previsto nel piano aziendale è inferiore al 60% o quando il numero delle attività realizzate in una singola annualità sono pari a 0

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00	3%
3,00	10%
5,00	100%